



COMUNE DI ALPIGNANO

Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, organizzazione, fruizione del servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Alpignano per gli studenti delle scuole pubbliche del territorio.

Il trasporto scolastico non è classificato come servizio a domanda individuale, ma rientra nella categoria dei servizi pubblici locali; come tale, appartiene alla categoria dei servizi di assistenza scolastica per rendere accessibile il diritto allo studio.

E' definito altresì “servizio pubblico locale non economico” in quanto reso senza finalità lucrative ma per scopi sociali e quindi reso previo corrispettivo volutamente non adeguato al costo del servizio stesso.

La vigente normativa considera indispensabili i servizi correlati all'istruzione primaria e secondaria, ponendo a carico dei Comuni quelli relativi alle scuole primarie e secondarie di I grado e a carico delle Città Metropolitane quelli della scuola secondaria di II grado.

Il Comune di Alpignano, pertanto, garantisce il trasporto scolastico per le scuole statali del territorio, organizzando i percorsi e le fermate in base alle richieste degli utenti con la finalità di assicurare, per quanto possibile, la massima copertura sul territorio.

Il servizio non può considerarsi personalizzabile, e quindi rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari dei singoli utenti, ma i percorsi e le fermate sono organizzati valutando le reali necessità e la fattibilità anche in base alle normative vigenti e con riguardo al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992 e ss.mm.ii).

Non possedendo mezzi e personale propri per lo svolgimento del servizio, il Comune di Alpignano appalta a terzi il trasporto scolastico, con affidamento dello stesso a ditte specializzate del settore.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico disciplinato dal presente Regolamento è rivolto agli studenti delle scuole statali alpignanesi nonché agli alunni residenti in altri comuni iscritti alle scuole del territorio, per i quali, tuttavia, i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero persone dagli stessi delegate provvedano all'accompagnamento presso la fermata più comoda entro il territorio comunale.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di disabilità mediante scuolabus con accompagnatore, qualora necessario, ovvero, in alternativa, attraverso altra forma gratuita di trasporto.

Il servizio di trasporto gratuito per gli studenti disabili verrà protratto fino all'ultimo anno della scuola superiore ovvero fino al conseguimento dell'attestato di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 (dieci) richieste per plesso.

L'accompagnamento e la sorveglianza obbligatori sugli scuolabus sono previsti solo per la scuola dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997.

E' fatto divieto a chiunque non faccia parte del personale conduttore, di quello eventuale di sorveglianza, o di quello comunale, salire e/o viaggiare sugli scuolabus. In caso di presenza di personale estraneo sullo scuolabus, l'autista non sarà autorizzato a partire.

E' consentita la presenza di un accompagnatore (autorizzato dalla ditta o dal Comune), in caso di presenza di studente con disabilità che necessiti di affiancamento.

Art. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

L'Ufficio Scuola comunale comunicherà, ogni anno, i termini temporali entro cui le iscrizioni al servizio dovranno pervenire da parte degli utenti secondo la procedura indicata negli articoli seguenti.

Le domande pervenute oltre la scadenza saranno ricevute dall'Ufficio Scuola ma non ne sarà garantito l'accoglimento, poiché l'ufficio provvede alla formazione degli equipaggi dovendo assegnare ad ogni studente un proprio posto sul mezzo. L'arrivo di domande tardive potrebbe vanificare tale organizzazione.

Verranno richiesti i nominativi ed i contatti di entrambi i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale, a cui verranno inviate comunicazioni relative al servizio

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori che utilizzeranno il servizio di trasporto scolastico si impegnano, con l'iscrizione ad accettare tutte le condizioni previste dal presente regolamento, nonché a provvedere con regolarità ai pagamenti.

L'utente moroso che non abbia regolarizzato la propria situazione debitoria nel corso dell'anno non potrà procedere all'iscrizione dell'alunno per l'anno scolastico successivo.

L'iscrizione dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico, secondo le indicazioni dell'Ufficio Scuola comunale. E' fatto divieto assoluto di accedere al servizio in difetto di rinnovo dell'iscrizione e sarà perseguibile ogni comportamento volto all'utilizzo dello scuolabus con il tesserino dell'anno scolastico precedente finalizzato ad omettere il versamento delle quote per l'anno in corso, di cui l'Ente si riserva comunque la facoltà del recupero.

Gli autisti dei mezzi sono autorizzati a controllare ad inizio servizio la validità del tesserino degli utenti.

Accedono al servizio tutti gli studenti di cui all'art.2 comma primo, frequentanti le scuole alpignanesi; tuttavia, come meglio espresso al successivo articolo 5 del presente Regolamento, per poter beneficiare della riduzione della tariffa in base all'ISEE lo studente dovrà risultare residente nel territorio di Alpignano con almeno uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Gli studenti residenti presso altri parenti, familiari o affini, se non allontanati dai genitori per disposizione dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali, saranno considerati agli effetti del presente Regolamento non residenti.

L'eventuale rinuncia al servizio nel corso dell'anno scolastico dovrà essere inoltrata per iscritto

all'ufficio scuola dell'ente, almeno 15 giorni prima della cessazione. Le quote eventualmente versate in eccesso non potranno essere rimborsate, mentre l'importo della mensilità dovuta dovrà essere corrisposta per intero anche in ipotesi di utilizzo parziale del servizio.

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è appaltato, a cura dell'Area Politiche Sociali, Cultura ed Eventi del Comune di Alpignano, ad operatori esterni che abbiano una comprovata esperienza professionale attinente al servizio in oggetto. Il Comune si riserva di appaltare attraverso apposita gara ad impresa specializzata ovvero rivolgendosi ad associazioni di volontariato il trasporto degli alunni portatori di disabilità.

Il servizio di trasporto scolastico per suddetti studenti sarà garantito e gratuito.

Ad avvenuta chiusura delle iscrizioni e previa verifica delle effettive necessità degli studenti, il Comune pianificherà ed organizzerà i percorsi e le fermate che verranno effettuate dallo scuolabus. I percorsi verranno definiti ogni anno in base agli orari di entrata/uscita da scuola e alle richieste degli utenti.

E' in ogni caso escluso il servizio di trasporto personalizzato, mentre l'eventuale richiesta di istituzione di nuove fermate dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scuola del Comune, il quale, appurato che non vi siano altre fermate già presenti nelle vicinanze, inoltrerà l'istanza all'Ufficio Tecnico ed al Comando di Polizia Locale per lo studio di fattibilità.

All'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Locale, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla conformità al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992) e ss.mm.ii. verrà inoltrata risposta al richiedente.

L'elenco delle fermate predisposte e disponibili - tutte provviste di idonea segnaletica in conformità a leggi e regolamenti - verrà reso noto all'utenza al momento dell'iscrizione al servizio.

Nell'ipotesi in cui alcune fermate non venissero utilizzate nel corso dell'anno scolastico, le stesse non verranno dichiarate decadute e quindi smantellate, ma sospese e rese eventualmente disponibili per gli anni successivi.

E' possibile la scelta di una sola fermata per il tragitto andata e ritorno. Ogni deroga a tale disposizione andrà richiesta e motivata per iscritto ed autorizzata dall'Ufficio Scuola.

Alla fermata l'utente dovrà presentarsi con 5 minuti di anticipo sull'orario previsto, onde non cagionare ritardi nella partenza, disagio agli altri fruitori e tardivo arrivo a scuola.

Per agevolare l'utilizzo dello scuolabus, in particolare agli utenti più piccoli, ogni mezzo esporrà sul cruscotto, a cura dell'autista, un cartello indicante la linea di percorrenza, contraddistinto da medesimo colore che comparirà anche sul tesserino di riconoscimento, consegnato dall'Ufficio Scuola del Comune a ciascuno studente, in modo che lo stesso possa correttamente identificare all'uscita da scuola lo scuolabus su cui salire, in particolare quando il genitore o delegato non risulti presente.

Lo scuolabus avrà l'obbligo di effettuare i percorsi e le fermate esclusivamente su strade pubbliche, ovvero su strade private ad uso pubblico come identificate dalle normative/regolamenti/atti che disciplinano la materia.

L'autista non potrà utilizzare strade che mettano a rischio l'incolumità degli utenti e/o la preservazione dei mezzi.

E' fatto obbligo ad ogni studente di portare sullo scuolabus il tesserino personale consegnato all'atto dell'iscrizione e di esibirlo su richiesta degli incaricati della ditta appaltatrice o del Comune.

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato per tutti i giorni di apertura delle scuole, dal lunedì al venerdì, in conformità al calendario scolastico regionale e a quello fornito dall'autonomia scolastica locale.

Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

In caso di scioperi o assemblee del personale scolastico, verrà comunque fornito il servizio con arrivo a scuola in orario indicato dal dirigente scolastico per la maggior parte degli utenti. E' escluso, anche in questi casi, il trasporto con entrata in orari differenziati.

Il piano annuale dei percorsi e delle fermate di cui al presente articolo potrà essere variato, anche temporaneamente, nelle ipotesi di modifiche della viabilità, in modo da creare meno disagio possibile agli utenti, avvisando le famiglie anche tramite la Scuola.

Ogni trasportato avrà un posto assegnato sul quale dovrà restare seduto per tutta la durata del tragitto e dovrà attenersi a quanto indicato dai cartelli presenti sul mezzo o a quanto comunicato dall'autista nel rispetto della normativa vigente (Codice della Strada e ss.mm.ii.).

L'autista ha facoltà di interrompere la guida del mezzo qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio delle condizioni di sicurezza.

5 – CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

Come specificato all'articolo 1 del presente Regolamento, il trasporto scolastico è classificato come “servizio pubblico locale non economico”.

Con tale termine si intende che la quota corrisposta dagli utenti non coprirà i costi totali del servizio; in questo senso la Giunta Comunale, ogni anno, provvederà alla determinazione delle tariffe e delle fasce ISEE per l'accesso al servizio.

La Legge Regionale 28 del 28 dicembre 2007, all'articolo 4 (Interventi), comma 1 lettera a) individua, fra gli interventi che gli enti locali devono fornire ai cittadini, le “*attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto...*” e, all'articolo 25 (Contribuzione degli utenti) al comma 1, specifica che “*i destinatari degli interventi di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche*”.

Sempre l'articolo 25, al comma 3, dispone che “*i Comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi...*”.

Infine, la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (Approvazione linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della Legge 149/2001), alla Sezione 3 (Gli aspetti amministrativi e procedurali e i criteri per l'erogazione del contributo economico), lettera C (Inserimento scolastico e altri servizi pubblici), riporta: *"In generale, per quanto riguarda l'erogazione dei buoni pasto, dei buoni libro e di ogni altro servizio o provvidenza erogati dal Comune, poiché questa Amministrazione (Regione Piemonte, n.d.r.) intende riverificare con il Ministero competente il disposto di cui all'articolo 1bis del DPCM n. 242 del 4 aprile 2001, per quanto riguarda il riferimento alla situazione economica della famiglia affidataria, si segnala l'opportunità che il Comune, in fase di regolamentazione delle tariffe e dei requisiti di accesso alle provvidenze, individui i minori in affidamento familiare tra le categorie di soggetti che beneficiano in ogni caso dell'applicazione delle tariffe minime dei servizi erogati o dell'esenzione totale delle tariffe stesse"*.

Alla luce del quadro normativo di cui sopra, pertanto, la contribuzione degli utenti è così regolamentata:

- le rette mensili andranno saldate in forma anticipata, entro il 5 di ciascun mese, versando gli importi indicati nella lettera di accettazione al servizio, consegnata dall'Ufficio Scuola unitamente al tesserino personale.
- Sono escluse riduzioni della quota per una fruizione parziale dell'utilizzo mensile del servizio.

In caso di infortunio, comprovato da idonea attestazione medica indicante le giornate di impossibilità di utilizzo del servizio, la tariffa potrà essere proporzionalmente ridotta solo per mancato utilizzo superiore al 50% dei giorni di fruizione previsti.

- I richiedenti il servizio sono tenuti a consegnare al momento della domanda di iscrizione l'ISEE per l'ottenimento delle contribuzioni.
- A tal fine:

A) la Giunta Comunale delibera ogni anno l'ammontare delle contribuzioni per il trasporto scolastico e le singole fasce ISEE.

B) E' richiesto l'ISSE ORDINARIO ovvero l'ISEE minorenni nei casi previsti dalla legge, nell'ipotesi in cui lo studente minorenni per cui è richiesta la riduzione sia figlio di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

C) La certificazione ISEE potrà essere presentata fino al 30 novembre dell'a.s. in corso, fatte salve le nuove iscrizioni.

In caso di ISEE difforme dal nucleo risultante nell'anagrafica del Comune, l'ISEE corretto, ovvero la certificazione con sanata la difformità segnalata dall'ufficioscuola, andrà presentato entro il termine massimo di 30 gg.

Qualora la certificazione venga prodotta ad a.s. avviato, nel caso in cui sia presentata entro il 15 del mese, la tariffa agevolata sarà applicata dal primo giorno del mese successivo, qualora lo sia dopo tale data la nuova tariffa partirà dall'inizio del secondo mese successivo al giorno di presentazione.

D) L'ISEE CORRENTE tiene in considerazione le situazioni di disagio economico sopraggiunte e attuali delle famiglie rispetto all'ISEE ORDINARIO/MINORENNI. In corso di anno educativo/scolastico sarà sempre possibile applicare la tariffa agevolata sulla base di un ISEE CORRENTE presentando la richiesta di prestazione agevolata.

Le tempistiche di inserimento dell'ISEE CORRENTE e di inizio della tariffa agevolata saranno quelle indicate al punto C.

E) La modulistica per la presentazione di una nuova certificazione in corso d'anno potrà

essere richiesta all'ufficioscuola a mezzo e- mail: ufficioscuola@comune.alpignano.to.it., allegando un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.

F) Beneficiano delle riduzioni in base all'ISEE unicamente le famiglie residenti, o i cui figli risiedono in Alpignano con almeno uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. I nuclei familiari che abbiano iscritto i figli presso altri parenti, familiari o affini diversi dai genitori non avranno diritto ad alcuna riduzione, a meno che tale iscrizione sia stata disposta dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi Sociali.

G) Ai nuclei familiari affidatari verrà applicata la tariffa minima per tutta la durata dell'affido stesso, e previa presentazione di copia del decreto di affidamento agli Uffici Comunali.

H) Col mancato pagamento di 3 mensilità consecutive, il Comune metterà in atto tutte le azioni idonee per il recupero del credito, con costi ed oneri ad esclusivo carico del debitore.

Art. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO

L'utilizzo del trasporto scolastico si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione e di rispetto degli altri.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale /tutori degli studenti si impegnano ad impartire ai propri figli le corrette indicazioni affinché il tragitto casa/scuola e scuola/casa sia effettuato in sicurezza.

La conduzione dello studente nel tragitto che va dall'abitazione o ad altro luogo fino alla salita sullo scuolabus e viceversa, compete ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori ovvero ai soggetti dagli stessi incaricati, i quali rimangono gli unici responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza ed incolumità degli studenti durante il tragitto.

Ogni studente all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento e/o linguaggio nei confronti dell'autista ed in particolare dovrà restare seduto al proprio posto sia durante il tragitto, sia durante le soste, evitando rigorosamente di alzarsi, correre o camminare per il corridoio a mezzo in movimento.

E' altresì vietato qualsiasi comportamento scorretto nei confronti dei trasportati a qualsivoglia titolo presenti sui mezzi, ovvero utilizzare linguaggio sconveniente, nonché arrecare pregiudizio alla sicurezza propria o altrui.

I genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti, i tutori sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito compiuto dagli stessi all'interno del mezzo di trasporto e saranno, pertanto, tenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti degli altri studenti, di eventuali terzi fruitori del servizio, del proprietario dell'automezzo o di terze persone.

Gli autisti potranno:

- interrompere la guida in situazioni qualora ritenessero che vi siano situazioni di potenziale pericolo per i passeggeri o per il mezzo, ovvero nel caso di comportamenti contrari alla buona educazione e alla corretta condotta civica commessi dai trasportati. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere addebitati al conducente;

- irrogare un richiamo verbale agli studenti, seguito da relazione scritta a mezzo e-mail o PEC sull'accaduto, da inoltrare all'Ufficio Scuola, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti;
- ritirare i tesserini agli studenti il cui comportamento, dopo un semplice richiamo verbale, non sia mutato, provvedendo tempestivamente a consegnarli all'Ufficio Scuola.

L'Ufficio Scuola provvederà a convocare i genitori/esercenti la potestà genitoriale mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, per un contraddittorio sull'accaduto.

Nel caso in cui i fatti risultassero non giustificabili, il direttore dell'Area Politiche Sociali, Cultura ed Eventi provvederà ad un richiamo scritto formale e alla sospensione dal servizio per un mese.

Qualora il comportamento scorretto dello studente venisse nuovamente reiterato, allo stesso verrà interrotto il servizio per tutto il restante anno scolastico.

In entrambe le ipotesi di sospensione o interruzione del servizio gli importi eventualmente già versati a titolo di pagamento dello stesso non saranno rimborsati.

Art. 7 – DECORRENZA

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'anno scolastico 2024/25.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.